

# 689

*www.freenewsonline.it*

*i dossier*

*www.freefoundation.com*

## **LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (II parte)**

**\*testo definitivo trasmesso dal governo al Parlamento**

24 ottobre 2013

a cura di Renato Brunetta

# INDICE

- La Legge di stabilità 2014 – 2016: la razionalizzazione della spesa pubblica
- Art.11: Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego
  1. Contrattazione
  2. Onorari spettanti agli avvocati della pubblica amministrazione
  3. Turn over per le pubbliche amministrazioni
  4. Trattamento economico per il personale della pubblica amministrazione
  5. Indennità di servizio estero
  5. Spese di viaggio personale in servizio all'estero
  6. Finanziamento del servizio sanitario nazionale
  7. Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
- Art.12: Razionalizzazione della spesa previdenziale
  1. Deindicizzazione delle pensioni per il triennio 2014 – 2016
  2. Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici
  3. Proroga del contributo di solidarietà

# LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

3

- La legge di stabilità contiene un corposo capitolo sulla **razionalizzazione della spesa pubblica** composto da **3 articoli**:
  - ▣ **Art.10** (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche);
  - ▣ **Art.11** (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego);
  - ▣ **Art.12** (Razionalizzazione della spesa previdenziale).

# ART.11: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NEL PUBBLICO IMPIEGO

4

- La **seconda parte del Titolo III** della Legge di stabilità riguardante la **razionalizzazione della spesa pubblica** è dedicata alla **razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego** le cui norme sono raggruppate all'interno dell'**articolo 11**, ed i cui punti principali sono di seguito sintetizzati.

# 1. CONTRATTAZIONE (ART.11)

**1. Contrattazione:** i **trattamenti economici complessivi** dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione **superiori a 90 mila euro lordi annui** sono ridotti:

- a) del 5% per la parte eccedente i 90 mila euro fino a 150 mila euro;**
- b) del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro.**

A decorrere dal 2015, viene previsto che le predette risorse siano **permanentemente decurtate** di un importo pari a quanto sopra descritto.

## 2. ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

6

**2. Onorari spettanti agli avvocati della Pubblica Amministrazione:** si prevede che **dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016**, i **compensi professionali** liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le Pubbliche Amministrazioni, siano **corrisposti** in favore dei dipendenti delle stesse per il **75%**. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SNN), sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato, con un **risparmio totale stimato** pari a circa **24 milioni di euro per ogni anno**.

# 3. TURN OVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART.11)

7

- 3. Turn over per le Pubbliche Amministrazioni:** si prevede che le **amministrazioni dello Stato** (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le **Agenzie fiscali** e gli **enti pubblici non economici**, potranno procedere al *turn over* del personale nella misura:
- a) del **40%** per l'anno 2015;
  - b) del **60%** per l'anno 2016;
  - c) dell'**80%** per l'anno 2017;
  - d) del **100%** per l'anno 2018.

### 3. TURN OVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART.11)

8

Mentre, le **Università** e gli **enti di ricerca** potranno procedere al *turn over* del personale nella misura:

- a) del **60%** per l'anno 2016;
- b) dell'**80%** per l'anno 2017;
- c) del **100%** per l'anno 2018.

Le economie derivanti dalla presente disposizione sono stimate in:

- **12,2 milioni** di euro per il 2015;
- **105,4 milioni** di euro per il 2016;
- **226,7 milioni** di euro per il 2017;
- **267 milioni** di euro per il 2018.



# 4. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

- 4. Trattamento economico per il personale della Pubblica Amministrazione:** si prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2014** verranno applicati dei **limiti retributivi** (come stabiliti nell'art. 23-ter della Legge 214/2010) a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche **retribuzioni o emolumenti** comunque denominati **in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo** intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni.

# 4. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

10

In considerazione dell'**impossibilità di individuare** con esattezza l'entità dei destinatari, **i risparmi di spesa** verranno **quantificati a consuntivo** e destinati ad essere **versati** dalle amministrazioni citate all'interno dell'art. 23-ter della Legge 214/2010 al **Fondo di ammortamento dei titoli di Stato**. Le **restanti amministrazioni**, invece, devono **acquisire** i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci e destinarli al **miglioramento dei relativi saldi**.

# 5. INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERO (ART.11)

- 5. Indennità di servizio estero:** si prevede la **riduzione dell'autorizzazione di spesa** relativa alle **indennità di servizio all'estero** per un importo pari a:
- **10 milioni di euro lordi** per il 2014;
  - **20 milioni di euro lordi** a decorrere dal 2015.

## 6. SPESE DI VIAGGIO PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (ART.11)

12

- 6. Spese di viaggio personale in servizio all'estero:** si prevede che, per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico, **le spese di viaggio per congedo in Italia), siano corrisposte nella misura del 50% anziché del 90%.**

# 7. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART.11)

13

**7. Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale:** si prevede la **riduzione del livello del finanziamento del SSN** cui concorre ordinariamente lo Stato di:

- **540 milioni** di euro per il 2015;
- **610 milioni** di euro a decorrere dal 2016.

# ART.12: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE

- La **terza ed ultima parte del Titolo III** della Legge di stabilità riguardante la **razionalizzazione della spesa pubblica** è dedicata alla **razionalizzazione della spesa previdenziale** le cui norme sono raggruppate all'interno dell'**articolo 12**, ed i cui punti principali sono di seguito sintetizzati.

# 1. DEINDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 (ART.12)

15

- 1. Deindicizzazione delle pensioni per il triennio 2014 - 2016:**  
la disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014 - 2016 una **revisione dello schema di indicizzazione** per tutti i **trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS.**

Si specifica che:

Trattamento minimo INPS = **6.440,6** euro annui, quindi:

**3 volte** il trattamento minimo INPS = **19.321,8** euro annui;

**4 volte** il trattamento minimo INPS = **25.762,4** euro annui;

**5 volte** il trattamento minimo INPS = **32.203** euro annui;

**6 volte** il trattamento minimo INPS = **38.643,5** euro annui.

# 1. DEINDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 (ART.12)

Pertanto, per il triennio 2014 - 2016 la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici** è riconosciuta:

- a) nella misura del **90%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 3 volte** il trattamento minimo INPS ed **inferiori a 4 volte** il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del **75%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 4 volte** il trattamento minimo INPS e pari o **inferiori a 5 volte** il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del **50%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 5 volte** il trattamento minimo INPS e, **solo per il 2014, non è riconosciuta per le fasce d'importo superiori a 6 volte** il trattamento minimo INPS.



## **2. REGOLE DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI (ART.12)**

17

- 2. Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici:** la disposizione è diretta a:
- 1) Incrementare da 6 a 12 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età.**

## 2. REGOLE DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI (ART.12)

- 2) Rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio** prevedendo il riconoscimento dello stesso in:
- a) 1 unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione è pari o **inferiore a 50 mila euro.**
  - b) 2 importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione è **superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro;**
  - c) 3 importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione è uguale o **superiore a 100 mila euro.**

# 3. PROROGA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART.12)

19

- 3. Proroga del contributo di solidarietà:** per concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di 3 anni, per le pensioni superiori a 150 mila euro lordi annui si prevede un contributo di solidarietà del:
- a) 5%** per la parte eccedente i 150 mila euro lordi annui;
  - b) 10%** per la parte eccedente i 200 mila euro lordi annui;
  - c) 15%** per la parte eccedente i 250 mila euro lordi annui.